Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA

Via Molo snc – Tel. +39 0963/5739400
e-mail: cpvibo@mit.gov.it – pec: cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it – sito web: www.guardiacostiera.it

ORDINANZA

ARGOMENTO:	**Approvazione del Regolamento di Sicurezza del porto di Tropea**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia:

VISTO il D.P.R. 08.11.1991 n° 435 “Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare”;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n° 84 concernente “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare reso esecutivo con legge 27 dicembre 1977 n° 1085 ed in particolare il relativo comma b) della regola 1, che pone riserva a favore delle disposizioni speciali relative alla navigazione nelle rade e nei porti;

VISTO il D. Lgs. 18/07/2005, n. 171 recante Codice della nautica da diporto in attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della legge 08/07/03 nr. 172, successivamente modificato dal Decreto Legislativo 3 novembre 2017, n. 229;

VISTO il D.P.R. 15.02.1952 n° 328 (Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione);

VISTO il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n° 271 concernente “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo di navi mercantili da pesca nazionali”, a norma della legge 31 dicembre 1988, n° 485;

VISTO il D. Lgs 27 luglio 1999 n° 272 concernente “Adeguamento alla normativa della sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali”, a norma della legge 31 dicembre 1988 n° 485”;

VISTO Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 17 agosto 1999, 298 recante “Attuazione della direttiva 93/103/CE relative alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;

VISTA l’Ordinanza n. 25 del 02 agosto 2007 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento del porto di Tropea”;

VISTA l’Ordinanza n. 52 del 07/12/2009, successivamente modificata con Ordinanza n. 25 del 06/07/2015, recante il “Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia Marina”;

VISTA l’Ordinanza n. 55 del 16/12/2009 relativamente ai Lavori ad uso fiamma effettuati nell’ambito del Compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina;

VISTA l’Ordinanza n. 45 del 27/11/2009 recante la disciplina delle operazioni subacquee nell’ambito del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia;

VISTA l’Ordinanza n. 11 del 21/05/2021, relativamente al deposito reti e attrezzi da pesca nei porti del Circondario Marittimo di Vibo Valentia;

VISTA l’Ordinanza n. 67 del 29 novembre 2022 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Piano di gestione dei rifiuti del porto di Tropea”;

VISTA la Legge n. 850 del 29.12.1973 sulla competenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;

TENUTO CONTO che nel predetto ambito portuale coesistono diverse attività quali la pesca, il diporto, la cantieristica, il traffico navale mercantile e passeggeri, nonché, attività commerciali connesse al mare di vario genere;

RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali nonché atteso, peraltro, che il porto di Tropea, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano;

RITENUTO necessario riunire in un testo unico le norme disciplinanti le varie attività che si svolgono in porto al fine di conferire un’organicità alle disposizioni, con conseguente beneficio di razionale cognizione e immediata consultazione da parte dell’utenza marittima e portuale in genere;

CONSIDERATA la necessità, alla luce delle innovazioni nel tempo intervenute, di riordinare in un nuovo testo regolamentare la disciplina connessa alla sicurezza del porto di Tropea e dei relativi servizi marittimi;

VISTI gli articoli 30, 62 e seguenti contenuti nel Titolo III – Capo I del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del titolo III – Capo I del relativo Regolamento di Esecuzione.

VISTI gli atti d’ufficio.

O R D I N A

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo, il **"Regolamento di sicurezza del Porto di Tropea (ed. 2026)"** allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante.

Articolo 2

Il predetto "Regolamento" entra in vigore il giorno 01/02/2026.

A partire dalla stessa data l'Ordinanza n. 25 del 02/08/2007 recante il "Regolamento del porto di Tropea" è **abrogata, unitamente a qualsiasi altra disposizione contraria emanata con esclusivo riferimento al porto di Tropea.**

Articolo 3

I contravventori alle norme del qui recato Regolamento saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca rispettivamente più grave e/o diverso reato, ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi delle seguenti norme:

- art. 1161 e seguenti del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme sull'uso del demanio Marittimo;
- art. 1168 del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme sulla pesca in porto;
- art. 1174 del Codice della Navigazione per le infrazioni alle norme di polizia marittima e portuale;
- art. 1231 e seguenti del Codice della Navigazione e 53 e seguenti della legge 18 luglio 2005 n° 171, per le infrazioni alle norme sulla sicurezza della navigazione, a seconda se trattasi di unità nautiche in genere ovvero di unità da diporto;
- a norma del nuovo Codice della Strada esclusivamente per quelle violazioni sulla circolazione stradale commesse nelle strade in ambito demaniale marittimo e prospicienti il ristretto ambito portuale destinate alla libera circolazione veicolare;
- delle pertinenti leggi applicabili, in relazione alla fattispecie ricorrente, per i casi di inquinamento marino da idrocarburi e deposito di rifiuti.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, ovvero attraverso l'inclusione nella pagina «Ordinanze» del sito web istituzionale.

Vibo Marina (data e numero del protocollo digitale)

Il Comandante
C.F. (CP) Guido AVALLONE
Documento informatico firmato digitalmente
(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GUIDO AVALLONE
Capitano di Fregata (CP)
In Data/On Date:
lunedì 12 gennaio 2026 10:40:05

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO DI TROPEA

Edizione 2026

Indice

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità 4

Articolo 2 – Ambito di applicazione 4

Articolo 3 – Definizioni 4

Articolo 4 – Disposizioni transitorie 4

PARTE II – NAVIGAZIONE, SOSTA E ORMEGGIO IN PORTO 5

CAPO I – NAVI IMPIEGATE IN ATTIVITÀ COMMERCIALI 5

Articolo 5 – Richiesta di accosto 5

Articolo 6 – Disposizioni relative alle partenze 6

Articolo 7 – Disposizioni relative agli accosti 6

Articolo 8 – Ormeggio, sosta e movimentazione in ambito portuale 6

Articolo 9 - Obblighi durante la sosta in porto 7

Articolo 10 - Deroghe 8

Articolo 11 - Incidenti 8

CAPO II – UNITÀ DA DIPORTO 9

Articolo 12 – Navigazione e sosta delle unità da diporto 9

CAPO III – DISPOSIZIONI ULTERIORI E SPECIALI 9

Articolo 13 – Divieti generali 9

Articolo 14 – Unità in disarmo 10

PARTE III – NORME PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO 11

Articolo 15 – Campo di applicazione 11

PARTE IV – SERVIZIO DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE E DISTRIBUTORI FISSI NEL PORTO DI TROPEA 11

Articolo 16 – Servizio di bunkeraggio e rifornimento 11

PARTE V – LAVORI CON USO FIAMMA A BORDO DI NAVI IN PORTO 12

Articolo 17 – Applicazione 12

Articolo 18 – Lavori soggetti a procedura semplificata 12

Articolo 19 – Autorizzazione 13

Articolo 20 – Decadenza del Nulla Osta 13

Articolo 21 – Deroghe 14

Articolo 22 – Controlli in ordine all'osservanza 14

PARTE VI – LAVORI ED OPERAZIONI SUBACQUEE 14

Articolo 23 – Definizioni 14

Articolo 24 – Ambito di applicazione 15

Articolo 25 – Assicurazione 15

Articolo 26 – Obbligo di comunicazione 15

Articolo 27 – Operazioni subacquee 15

Articolo 28 – Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti 16

Articolo 29 – Immersioni per finalità sportive e ricreative 17

Articolo 30 – Prescrizioni per i naviganti 17

Articolo 31 – Divieti 17

PARTE VII – ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SICUREZZA PORTUALE E DELL'AMBIENTE MARINO 17

Articolo 32 – Attività che possono costituire pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione portuale 17

Articolo 33 – Alaggio e varo 18

PARTE VIII – FORMA DELLE COMUNICAZIONI 19

Articolo 34 – Compilazione di comunicazioni e istanze 19

ALLEGATI

Allegato 1 – Planimetria 21

Allegato 2 – Istanza Disarmo 22

Allegato 3 – Istanza uso di fonti termiche (equipaggio) 23

Allegato 4 – Istanza uso di fonti termiche (ditte esterne) 24

Allegato 5 – Comunicazione operazioni subacquee 25

Allegato 6 – Comunicazione attività in ambito portuale 26

Allegato 7 – Comunicazione alaggio e varo 27

Allegato 8 – Istanza Generica 29

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Lo scopo del presente Regolamento è disciplinare le materie di competenza esclusiva dell'Autorità Marittima e garantire un livello di sicurezza adeguato nel porto e nella rada del porto di Tropea qualora istituita. Sono fatte salve tutte le disposizioni emanate da altri Enti e Amministrazioni per i profili di propria competenza.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

2. Le norme del presente Regolamento si applicano, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 3, a tutte le unità che transitano, approdano o sostano nel porto e nella rada di Tropea qualora istituita, come raffigurati negli stralci planimetrici in allegato 1.
3. Per una migliore individuazione delle aree di cui al comma precedente, si rimanda alla "Parte II" e "Parte III" del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento non si applica alle unità navali delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco.

Articolo 3 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) **Nave**: le navi e i galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali e non, nel porto e nella rada del porto di Tropea.

b) **Porto**: il bacino di evoluzione e lo specchio acqueo retrostante, ricompresi all'interno della congiungente il fanale Rosso e il fanale Verde, come raffigurato nella planimetria allegata **(Allegato 01)**.

Articolo 4 - Disposizioni transitorie

1. Per quanto attiene tutte le attività svolte nel porto non disciplinate nel presente Regolamento, si rimanda a quanto stabilito con separate ordinanze dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia. Le norme del presente regolamento integrano a livello locale, quelle previste dalla legislazione nazionale ed internazionale applicabile in materia.
2. Per quanto concerne tutte le operazioni di carico e scarico delle merci ed i lavori svolti in ambito portuale, devono essere osservate le procedure e raccomandazioni adottate dal Codice di buone pratiche dell'ILO (*International Labour Organization*) sulla sicurezza e salute nei porti,

nonché le norme contenute nei Decreti Legislativi nn. 271 e 272 del 27 luglio 1999 e ss. mm. e ii e del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss. mm. e ii.

PARTE II - NAVIGAZIONE, SOSTA E ORMEGGIO IN PORTO

CAPO I - NAVI IMPIEGATE IN ATTIVITÀ COMMERCIALI

Articolo 5 - Richiesta di accosto

1. Ai fini dell'accosto nel porto di Tropea, il comandante della nave, l'armatore, il raccomandatario marittimo o un altro funzionario o una persona autorizzata dal comandante deve presentare, attraverso il sistema mail P.E.C. alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia (**cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it**), una comunicazione d'accosto, almeno 24 ore prima dell'arrivo in porto, ovvero quando è noto il porto o l'approdo, o prima della partenza dal porto di provenienza qualora il viaggio sia di durata inferiore alle 24 ore.
2. In caso di indisponibilità della P.E.C., si procede tramite invio mail (lctropea@mit.gov.it) in ossequio a quanto previsto dall'Ordinanza n. 13 del 30.03.2017 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia che si applica in via residuale.
3. È vietato a tutte le navi, di qualsiasi tipo o specie e di qualunque tonnellaggio di stazza, di entrare nel porto di Tropea senza avere preventivamente richiesto e ottenuto dalla dall'Autorità Marittima un posto di ormeggio presso la "banchina commerciale" o presso i pontili riservati al diporto nautico.
4. Dagli adempimenti previsti ai precedenti capoversi del presente articolo sono esentate ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2002/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 le navi da guerra, le navi da guerra ausiliarie e le altre navi appartenenti ad uno Stato membro o da questo esercitate e utilizzate per un servizio pubblico non commerciale, le navi da pesca, le navi tradizionali e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri nonché le operazioni di bunker fino a 5.000 tonnellate, di scorte e di attrezzature di bordo delle navi. Resta salvo, per le unità da pesca, l'obbligo delle comunicazioni previste dall'ordinanza n. 15 del 25.05.2015 di questa Capitaneria di porto.
5. Le unità di qualsiasi dimensione e stazza in arrivo o in partenza dai pontili in concessione alla Soc. Porto di TROPEA SPA, devono essere annotate su un apposito registro digitale che riporti dati tecnici dell'unità, nome del proprietario/armatore e durata della sosta. Il predetto registro dovrà essere inoltrato, quando richiesto, all'Ufficio Locale marittimo di Tropea.
6. L'assegnazione del posto di ormeggio per Unità navali militari nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, caratteristiche o di pescaggio, sarà di volta in volta effettuata dall'Autorità marittima in base alla vigente destinazione delle banchine portuali e della disponibilità di posti di ormeggio.

Articolo 6 - Disposizioni relative alle partenze

1. Il comandante della nave da diporto, l'armatore, il raccomandatario marittimo o un altro funzionario o una persona autorizzata dal comandante deve presentare, attraverso P.E.C. all'Autorità Marittima, ogni eventuale variazione dati sosta nave rispetto a quanto precedentemente comunicato con la domanda di accosto di cui all'articolo 5.
2. In caso di indisponibilità della P.E.C., si procede tramite invio mail (lctropea@mit.gov.it) in ossequio a quanto previsto dall'Ordinanza n. 13 del 30.03.2017 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia che si applica in via residuale.
3. Qualora, una volta rilasciate le spedizioni, si verifichi una variazione nella composizione dell'equipaggio o nella destinazione della nave ovvero qualsiasi evento che possa inficiare la sicurezza dell'equipaggio, della nave, dei passeggeri, del carico, o delle strutture e pertinenze portuali, il comandante della nave e/o il raccomandatario marittimo devono informare immediatamente e comunque prima di iniziare la manovra di disormeggio, l'Autorità marittima a mezzo VHF o telefono.

Articolo 7 - Disposizioni relative agli accosti

1. In caso di necessità di cambio del punto di ormeggio, il comandante della nave, l'armatore, il raccomandatario marittimo o un altro funzionario o una persona autorizzata dal comandante deve presentare attraverso mail P.E.C. una comunicazione di cambio accosto all'Autorità Marittima locale.

Articolo 8 - Ormeggio, sosta e movimentazione in ambito portuale

1. Durante l'ingresso in porto, tutte le unità dovranno mantenere una velocità massima di 3 (tre) nodi o comunque una velocità minima indispensabile che, in relazione alle condizioni meteo marine, alla propulsione, alle capacità di manovra e alle sue caratteristiche strutturali, consenta di effettuare la manovra in sicurezza evitando la creazione del moto ondoso che possa causare danni a strutture portuali o ad altre navi.
2. È vietato all'imboccatura del porto di Tropea l'incrocio di unità di s.l. superiore a 9 (nove) tonnellate. Le unità in uscita avranno la precedenza su quelle in entrata. Sono altresì vietati il contemporaneo ingresso in Porto e la contemporanea uscita dal Porto di due o più unità di s.l. superiore a 9(nove) tonnellate, di qualsiasi tipo e specie. A tal fine avrà diritto di precedenza per l'ingresso nel porto l'unità in arrivo che alla distanza di 300 (trecento) metri dalla imboccatura sarà in posizione più avanzata e per l'uscita dal porto l'unità che per prima avrà mollato gli ormeggi o, se alla fonda, avrà salpato completamente l'ancora.
3. In presenza di unità a remi, le unità a propulsione meccanica, sia in entrata che in uscita dal porto, dovranno manovrare opportunamente con la massima cautela per evitare collisioni con le predette unità agevolando al massimo la loro manovra di entrata o uscita.

4. L'obbligo di cui al precedente comma si applica anche durante le manovre di tutte le altre navi da carico e di navi passeggeri nel bacino di evoluzione.
5. I comandanti delle navi devono assicurare le unità agli ormeggi avvalendosi di cavi e apprestamenti in numero e qualità sufficienti in relazione alle caratteristiche dell'unità e del carico, tenuto conto dell'esposizione del porto di Tropea ai venti dominanti e alla risacca.
6. In porto è vietato l'uso dei mezzi di segnalazione acustica e luminosa, salvo casi di emergenza e comunque in conformità alle disposizioni previste dalla Convenzione Internazionale per gli abbordi in mare (COLREG72). Tali segnalamenti sono, comunque, sempre consentiti in caso di manovra, di pericolo, di visibilità ridotta oppure ove ricorra la necessità di attirare l'attenzione di un'altra nave, o, infine, in caso di emergenza reale (ad esempio: incendio a bordo).

Articolo 9 - Obblighi durante la sosta in porto

1. Durante la sosta in porto presso la «banchina commerciale» del porto di Tropea le unità dovranno:
   a) ormeggiare in modo da non ostacolare o rendere difficoltosa la manovra di altre unità;
   b) mantenere in perfetta efficienza i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, tenendo sempre pronti per la consultazione il piano generale della nave e quello antincendio, così come previsto dalla Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74/88) come emendata.
   c) attivare punti luce addizionali lato banchina e soprattutto nella zona di accesso qualora ormeggiati a banchine con illuminazione insufficiente;
   d) non effettuare lavori che comportino l'inoperatività dei mezzi propulsori o degli organi di governo in modo da essere pronta a muovere in qualsiasi momento; le richieste in tal senso possono essere valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dall'Autorità Marittima. In ogni caso per l'esecuzione di lavori a bordo con l'uso di fonti termiche, il comandante/armatore dell'unità dovrà attenersi alle disposizioni di cui alla Parte Settima del presente regolamento;
   e) comunicare alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, a mezzo VHF o a mezzo telefono al n. 096362233 o 09635739400, l'inizio e la fine delle operazioni di imbarco e sbarco passeggeri;
   f) mantenere, in generale e per quanto applicabile, sempre spento il sistema di identificazione automatica – A.I.S. (Articolo 6 comma 3 del D. L.vo n. 196/2005), fatte salve eventuali disposizioni specifiche adottate dal Capo del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia, in qualità di Autorità designata per la sicurezza marittima, in ragione dei livelli di *security* adottati;
   g) mantenere spenti, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima di Tropea, gli impianti radar di bordo.

h) adottare, in presenza di condimeteo avverse o altre situazioni di emergenza, tutte le azioni ritenute necessarie a garanzia della sicurezza degli ormeggi e per la salvaguardia della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione.

i) in presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (es. presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/armatori delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

j) Le unità ormeggiate, anche in caso di peggioramento delle condizioni meteo marine, non potranno ormeggiarsi presso altre banchine/punti di ormeggio, anche al gavitello, diversi da quelli ordinariamente assegnati alle stesse, se non previa comunicazione all'Ufficio Locale marittimo di Tropea o Capitaneria di Porto di Vibo Valentia che darà il proprio nulla osta, anche verbale. Nei casi in cui tale nulla osta sia stato concesso, non appena sia cessata la necessità, le unità dovranno tornare al proprio posto di ormeggio, dandone nuovamente immediata comunicazione all'Autorità Marittima già segnalata.

k) L'Autorità Marittima ha comunque la facoltà di ordinare alle navi il rinforzo degli ormeggi o, se ritenuto più opportuno, di lasciare gli ormeggi per avverse condizioni meteo marine, nonché di adottare qualsiasi altra misura connessa alla sicurezza della navigazione ed alla tutela delle strutture portuali.

l) Le spese derivanti dai provvedimenti adottati, in forza del comma precedente, restano a totale carico dell'armatore della nave/motopesca destinataria del provvedimento medesimo.

m) Eventuali deroghe alle disposizioni di cui alla presente parte del regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di accertate particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 10 - Deroghe

1. I posti di ormeggio assegnati alle varie unità in base ai dettami forniti dal presente regolamento, possono essere, a giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni anche secondo le esigenze del traffico portuale.
2. In caso di necessità l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio e lo spostamento lungo banchina. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.
3. Eventuali ulteriori deroghe alle disposizioni di cui alla presente parte del Regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 11 - Incidenti

1. I Comandanti delle varie unità/motopesca che arrechino danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e in rada o ad altre unità, ovvero riportino avarie che le costringano a fermarsi, dovranno darne immediato avviso all'Autorità Marittima, nei modi e nei termini di cui all'articolo 182 del Codice della Navigazione, e rimanere a disposizione di questa, per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

CAPO II - UNITÀ DA DIPORTO

Articolo 12 - Navigazione e sosta delle unità da diporto

1. Le unità da diporto potranno navigare in porto, unicamente per raggiungere/lasciare gli ormeggi loro assegnati presso i pontili alle stesse destinati, ovvero, per recarsi presso i cantieri per manutenzioni ai mezzi nautici o presso le stazioni di bunkeraggio.
2. Le unità da diporto in transito, dovranno ormeggiarsi presso i pontili della Soc. Porto di Tropea destinati agli accosti o in caso di emergenza, presso la «banchina commerciale» solo previa autorizzazione dell'Autorità Marittima e per il tempo strettamente necessario a riprendere la navigazione e comunque sulla base di pertinente motivazione.
3. Per l'ormeggio presso i pontili allocati all'interno del porto, si applicano i regolamenti interni dei singoli concessionari/gestori.

CAPO III - DISPOSIZIONI ULTERIORI E SPECIALI

Articolo 13 - Divieti Generali

1. A tutte le navi, così come definite al precedente articolo 3, è fatto divieto di:
   a) sostare, anche se ancorate, fuori dei posti di ormeggio non autorizzati in base alle disposizioni promananti dal presente regolamento;
   b) praticare la pesca sportiva nel canale di accesso, nello specchio acqueo dell'ambito portuale e nelle relative adiacenze come definito dall'articolo 3 del presente Regolamento ed entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dai fanali rosso e verde di ingresso al porto;

c) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale, se non giustificate da esigenze di sicurezza;

d) effettuare manovre di entrata e di uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità marittima;

e) compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;

f) ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, salvo quelli espressamente autorizzati assentiti in concessione dalla Società Porto;

g) usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità;

h) sversare nello specchio acqueo portuale e in rada materiali e sostanze risultanti dalle operazioni di lavaggio e pulitura di reti e attrezzature da pesca di qualsiasi genere e tipologia, anche di natura organica;

i) sostare all'ingresso del porto e nel bacino di evoluzione dello stesso o ivi trattenersi oltre il tempo strettamente necessario per entrare o uscire dal porto;

j) navigare a vela nel porto, ad eccezione delle unità prive di motore ausiliario che potranno impiegare la propulsione velica per la manovra di entrata/uscita a condizione che possano transitare senza arrecare intralcio al traffico portuale;

k) effettuare scarichi e immissioni di rifiuti di qualsiasi tipo nello specchio acqueo portuale. In siffatta materia restano ferme le disposizioni previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento provocato dalle navi (MARPOL 73/78) per le navi ad essa soggette e tutte le altre norme vigenti in materia di gestione di rifiuti da navi e residui del carico.

Articolo 14 - Unità in disarmo

1. **Nessuna unità potrà permanere in disarmo presso la «banchina commerciale» del porto di Tropea**.
2. In casi eccezionali, quali lo sbarco di marittimi le cui qualifiche a bordo sono essenziali ai fini del rispetto della composizione minima degli equipaggi, la permanenza in banchina, in ragione del disarmo, potrà essere autorizzata per il tempo strettamente necessario al reintegro della forza minima e comunque per un periodo **non superiore a giorni 7 (sette).**
3. Nei casi eccezionali di cui al comma 2, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al disarmo, dovrà essere presentata dall'armatore apposita istanza (**allegato 02**) ove dovranno essere indicati:

   a) elementi identificativi dell'unità;

   b) periodo e motivo per il quale si chiede il disarmo;

   c) generalità e recapito del personale eventualmente posto a guardiania dell'unità;

d) quantitativo di carburante presente a bordo;

e) recapito mobile o fisso dell'armatore o del comandante, che dovrà essere sempre rintracciabile, H24, ai fini di eventuali comunicazioni di ordini urgenti da parte dell'Autorità marittima;

f) dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali presente sul sito istituzionale.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità ormeggiate in disarmo ai pontili turistici o in specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima.
5. **Le unità che debbono rimanere in disarmo o che debbono essere demolite per un periodo superiore ai 7 giorni dovranno essere alate e posizionate nelle aree in concessione ai cantieri, ovvero trasferite fuori dal porto.**
6. Le unità che rimarranno in disarmo o comunque inoperose per oltre i 7 giorni di cui sopra, saranno rimosse ed alate d'ufficio, a spese dell'interessato, per il mantenimento a secco a titolo oneroso.
7. Durante il disarmo, l'armatore delle unità dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardiania e devono essere osservate tutte le precauzioni atte a garantire il mantenimento delle condizioni di galleggiabilità dell'unità e ad evitare danni a persone e cose, nonché le eventuali prescrizioni stabilite dalla Autorità Marittima, alla quale deve essere tempestivamente segnalata qualsiasi circostanza che possa compromettere la sicurezza della nave.
8. I comandanti/armatori delle unità in disarmo, avranno cura di consegnare, all'atto di presentazione dell'istanza, tutti i documenti di bordo all'uopo richiesti. Tali documenti verranno riconsegnati solo in occasione del riarmo dell'unità. **È fatta salva la facoltà, in seno all'Autorità marittima, di predisporre una visita occasionale qualora lo ritenga opportuno al momento del riarmo.**
9. Lo spostamento di unità in disarmo anche all'interno del porto dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima, sentito l'Ente Tecnico e dovrà svolgersi a mezzo rimorchio.

PARTE III – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INQUINAMENTI DA IDROCARBURI PRESSO LE BANCHINE

Art. 15 - Campo di applicazione

1. Le norme della presente parte disciplinano la prevenzione degli inquinamenti che possono determinarsi a seguito di incidenti presso le banchine interessate all'ormeggio.
2. Per quanto concerne tutte le operazioni che vengono compiute tra tutte le tipologie di unità e le banchine pubbliche o private presso le quali le stesse vengono ormeggiate, devono inoltre essere osservate le procedure/raccomandazioni adottate dal Codice di buone pratiche dell'ILO

(*International Labour Organization*) sulla sicurezza e salute nei porti (*Safety and healt in Ports on ILO code of pratics*), nonché le norme contenute nei Decreti Legislativi nn. 271 e 272 del 27 luglio 1999 e ss.mm. e ii.

PARTE IV - SERVIZIO DI BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTE E DISTRIBUTORI FISSI NEL PORTO DI TROPEA

Articolo 16 - Servizio di bunkeraggio e rifornimento

1. Il servizio di bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina e quello di rifornimento con ausilio di autobotte sono disciplinati con Ordinanza n. 52 del 07/12/2009, successivamente modificata con Ordinanza n. 25 del 06/07/2015, recante il *"Regolamento delle operazioni di bunkeraggio alle navi e nei porti del Circondario marittimo di Vibo Valentia".*

PARTE V - LAVORI CON USO FIAMMA EFFETTUATI A BORDO DI NAVI IN PORTO (vedasi Ordinanza nr. 55/2009)

Articolo 17 - Applicazione

1. Per l'esecuzione di lavori con l'uso di fonti termiche o senza, a bordo di unità, oltre alle disposizioni contenute nelle normative che ne disciplinano la materia, nonché nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di sicurezza ed igiene del lavoro in genere, devono essere osservate le disposizioni di cui alla presente parte.
2. Quanto sopra non esime, in ogni caso, il datore di lavoro o chiunque interessato all'esecuzione dei lavori, dal prendere ogni altra precauzione che si rendesse necessaria per garantire la sicurezza dei lavori, anche se essa non sia espressamente prevista dalla richiamata normativa.
3. Le norme del presente Capo, si applicano alle unità di qualsiasi tipologia:
   a) ormeggiate all'interno del porto di Tropea;
   b) presenti presso cantieri navali e bacini di carenaggio in condizioni non a secco.

1. Non sono soggetti alle disposizioni di cui al presente capo i lavori che comportano l'uso di fonti termiche e non che si eseguono sulle unità a secco nell'ambito di cantieri navali autorizzati ed opportunamente recintati ed attrezzati per la costruzione, manutenzione, riparazione e trasformazione navale.
2. I comandanti delle unità, sia nazionali che estere, presenti nel porto e nella rada, hanno l'obbligo di astenersi dal gettare fuori bordo o scaricare in mare qualsiasi materiale o oggetto incandescente o comunque atto ad accendersi ed a provocare incendi.

3. Sono vietati lavori con uso di fonti termiche sulle navi con a bordo passeggeri, salvo che per improrogabili esigenze che saranno analizzate dalla locale Autorità Marittima e, comunque, rientranti nella c.d. "procedura semplificata" ed elencati nel successivo art. 18, e sulle navi cisterna addette al trasporto di idrocarburi.

Articolo 18 - Lavori soggetti a procedura semplificata

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente PARTE VI, sono definiti ***lavori a procedura semplificata***:
   a) lavori con impiego di fonti termiche riguardanti le sovrastrutture di coperta della nave non a contatto con stive, locali o altri spazi chiusi;
   b) lavori alle strutture sporgenti nei garage, tughe/casematte posizionate sul ponte nei quali non siano presenti sostanze pericolose e non siano a contatto con stive o locali o spazi chiusi;
   c) strutture di supporto di fanali e luci di bordo;
   d) lavori alle ringhiere e scalette esterne;
   e) lavori alle gru di bordo;
   f) lavori alle gru e apparecchiature per la messa a mare di zattere imbarcazioni di salvataggio;
   g) lavori alle aperture e chiusure delle boccaporte delle stive;
   h) lavori ad attrezzature da pesca presenti a bordo o a parti di esse (quali divergenti).

Articolo 19 - Autorizzazione

1. Il datore di lavoro o il personale che intende adoperare fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti, deve presentare all'Autorità Marittima del porto in cui devono essere effettuati i lavori, una documentata istanza, in carta legale, utilizzando:
   - il fac simile in **allegato 03** per lavori eseguiti direttamente dall'equipaggio;
   - il fac simile in **allegato 04** per i lavori eseguiti da ditte esterne.
2. In caso di affidamento dei lavori con uso di fonti termiche a imprese o a lavoratori autonomi, il committente deve preliminarmente procedere alla verifica dei requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori terzi, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle ditte esecutrici o dei lavoratori autonomi e deve inoltre promuovere la cooperazione e il coordinamento degli adempimenti inerenti la sicurezza sul lavoro attraverso la redazione, a seconda dei casi e sussistendone i presupposti, del Documento Unico per la Valutazione dei

Rischi da Interferenze (DUVRI), o dell'informativa di pre-accesso da fornire ai lavoratori autonomi/dipendenti da altro datore[1].

3. I lavori possono iniziare a seguito del rilascio del nulla osta da parte dell'Autorità Marittima, acquisiti i pareri favorevoli dell'ASP e del Comando dei Vigili del Fuoco.
4. Per quanto riguarda, invece, i lavori rientranti nelle categorie elencate all'articolo 32, possono iniziare solo a seguito di rilascio preventivo da parte dell'Autorità Marittima di apposito Nulla Osta.

Articolo 20 - Decadenza del Nulla Osta

1. Il nulla-osta ad eseguire lavori che comportano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi decade automaticamente nei seguenti casi:
   a) per cambio del comandante della nave a meno che il nuovo non ne confermi la conoscenza e la validità con la propria firma apposta sulla domanda dei lavori;
   b) per cambio del responsabile tecnico dei lavori;
   c) per mancata ottemperanza delle norme che in generale regolano l'uso delle fonti termiche a bordo delle navi;
   d) per mutamento dei lavori oggetto del nulla-osta;
   e) per scadenza del limite temporale massimo di validità.

Articolo 21 - Deroghe

1. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative o richieste avanzate dal datore di lavoro, documentate e supportate da accertamenti, l'Autorità Marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente PARTE V, sentiti il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda sanitaria locale.

Articolo 22 - Controlli in ordine all'osservanza della presente normativa

1. Fermi restando i ruoli e le competenze degli organi di vigilanza, l'Autorità Marittima può proporre la convocazione degli stessi al fine di accertare – anche in forma congiunta – l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui al presente Capo.

[1] Per gli adempimenti afferenti alla **valutazione dei rischi da attività lavorative svolte presso terzi e/o all'informazione sui rischi** in favore dei lavoratori autonomi o dipendenti da altro datore di lavoro che accedano alle aree di lavoro, a titolo esemplificativo si rinvia all'apposita pubblicazione INAIL, Edizione 2014, disponibile al link:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/le_attivita_esterne_valutazione_dei_rischi.html

PARTE VI - LAVORI ED OPERAZIONI SUBACQUEE

Articolo 23 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende per:

   a) ***Operazione subacquea*:** qualsiasi tipo di lavorazione da svolgersi, a scopo non diportistico, da una batimetria di 0 mt ad una batimetria di – 50 (meno/cinquanta) mt, condotta utilizzando aria compressa per la respirazione ed eseguita da sommozzatori equipaggiati con ombelicale collegato direttamente alla superficie. Un sommozzatore deve essere considerato impegnato in operazione subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione dell'immersione e fino a quando egli non abbia fatto ritorno al luogo in superficie dove l'immersione ha avuto inizio.

   b) ***Emergenza*:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante un'operazione subacquea.

   c) ***Diving Supervisor/Preposto alla sicurezza (DS)*:** un sommozzatore, o ex sommozzatore esperto, formalmente nominato competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.

   d) ***Sommozzatore/Operatore Tecnico Subacqueo (OTS)*:** Sommozzatore qualificato che, direttamente o indirettamente, partecipi all'esecuzione di lavori subacquei utilizzando miscela respiratoria a pressione iperbarica.

   e) ***Sommozzatore in stand – by*:** sommozzatore qualificato adibito all'assistenza in caso di emergenza al sommozzatore in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.

   f) ***Unità appoggio*:** nave/imbarcazione/natante regolarmente iscritto "ad uso conto proprio" e/o "al traffico" nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in un registro equipollente di altro Stato Estero, dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte di Organismo di classificazione riconosciuto.

   g) ***Report d'intervento*:** verbale riassuntivo dell'operazione subacquea da redigersi quotidianamente a cura del DS.

Articolo 24 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina si applica a tutte le operazioni subacquee condotte in proprio, o per conto terzi, da società/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività.

2. La presente parte di regolamento non si applica alle attività svolte fuori dal porto e dalla rada del porto di Tropea, per le quali è prevista una disciplina specifica con separata ordinanza del capo del Circondario.

Articolo 25 - Assicurazione

1. Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni/danni propri e/o verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni medesime.

Articolo 26 - Obbligo di comunicazione

1. Chiunque intenda effettuare qualsivoglia operazione subacquea, ha l'obbligo di darne comunicazione formale **(allegato 05)**, all'Autorità Marittima almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio delle operazioni medesime, a mezzo mail: lctropea@mit.gov.it, anticipata a mezzo telefono all'Ufficio Locale Marittimo di Tropea. Per interventi urgenti e non differibili, la comunicazione dovrà essere data comunque prima dell'inizio dell'immersione.
2. Dovrà inoltre essere stata acquisita la disponibilità del presidio sanitario pubblico dotato di camera iperbarica più vicino possibile al sito ove si svolgerà l'attività.
3. L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima dovrà essere tenuta al seguito al fine di agevolare l'attività di Polizia Portuale.

Articolo 27 - Operazioni subacquee

1. Le operazioni subacquee, devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse, in particolare:
   a) le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato. I compiti assegnati a ciascun membro della squadra di lavoro devono essere commisurati alla maturata esperienza professionale per la lavorazione specifica che dovrà eseguirsi;
   b) le operazioni subacquee devono essere eseguite assicurando la disponibilità di un'adeguata quantità di gas di respirazione ai sommozzatori per le lavorazioni che dovranno eseguirsi, nonché, un'idonea riserva di gas di respirazione, pronta all'uso in caso di emergenza, sufficiente a garantire la risalita del sommozzatore e/o l'impiego del sommozzatore in standby;
   c) l'uso dei segnali di identificazione dovrà essere adottato per tutta la durata delle operazioni subacquee;
   d) l'equipaggiamento e le attrezzature utilizzate durante le operazioni subacquee devono essere adattati allo scopo, manutenute in ordine ed in buono stato di conservazione;

e) tutte le immersioni devono essere eseguite con sistema di protezione individuale dal freddo, adeguato alle condizioni ambientali;

f) il turno di lavoro giornaliero non deve eccedere le 12 (dodici) ore e deve essere seguito da un turno minimo di riposo di 12 (dodici) ore;

g) l'addestramento base del personale non può avvenire durante l'esecuzione di operazioni subacquee;

h) le operazioni subacquee non possono essere effettuate con unità d'appoggio in movimento, ovvero con propulsore in movimento

i) le operazioni subacquee non devono essere effettuate qualora la velocità della corrente marina, o le condizioni meteomarine, siano tali da costituire un pericolo per i sommozzatori in immersione;

j) le operazioni subacquee condotte in ore notturne sono di norma vietate;

k) durante le operazioni subacquee dovranno altresì essere rispettate tutte le ulteriori norme eventualmente emanate in materia, nonché quelle concernenti la sicurezza del lavoro;

l) l'operatore subacqueo deve essere costantemente assistito da un secondo sommozzatore in superficie, in grado di assicurare un collegamento telefonico e di intervenire in caso di emergenza;

m) l'inizio e la fine delle operazioni devono essere comunicati alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, al pari di ogni evento che determini sospensioni o situazioni di pericolo.

2. Per operazioni subacquee condotte entro la quota batimetrica di – 12 mt, il sommozzatore in *standby* può essere equipaggiato con ARA munito di doppio erogatore e cima di sicurezza/guida.

Articolo 28 - Requisiti per attrezzature ed equipaggiamenti

1. L'operatore tecnico subacqueo, prima di effettuare l'immersione, deve verificare che tutte le attrezzature e gli equipaggiamenti utilizzati nelle operazioni subacquee siano:

a) stati controllati, provati e ritenuti idonei all'uso ed in regola con le leggi vigenti;

b) stati manutenuti secondo il piano di manutenzione previsto;

c) propriamente progettati, sufficientemente robusti e costruiti con materiali adatti all'uso;

d) standard e familiari ai sommozzatori che li devono utilizzare;

e) dotati dell'indicazione leggibile e ben marcata della profondità massima di esercizio;

f) dotati, per ciò che attiene l'equipaggiamento di immersione, di sistema di misurazione della profondità controllabile dalla superficie.

Articolo 29 - Immersioni per finalità sportive e ricreative

1. Per le unità da diporto, anche locate o noleggiate ed adoperate quali appoggio per attività di immersione a scopo turistico ricreativo o sportivo, valgono le disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 23 del 07 giugno 2022 la cui normativa è fatta salva e rimane vigente.

Articolo 30 - Prescrizioni per i naviganti

1. Tutte le unità, in navigazione nello specchio acqueo interessato da eventuali immersioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità che consenta di manovrare in sicurezza. Le medesime unità dovranno prestare particolare attenzione ai segnali mostrati ed agli avvisi provenienti dal sistema di sicurezza approntato dall'impresa autorizzata ad esercitare l'attività subacquea, valutando l'eventuale adozione di misure marinaresche aggiuntive al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
2. Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a 20 (venti) metri dall'unità di appoggio in ambito portuale e a 100 (cento) metri fuori dal porto.
3. Chiunque abbia necessità di transitare entro una distanza inferiore a quella definita al precedente capoverso, per inderogabile e insuperabili esigenze, ha l'obbligo di contattare via VHF, con adeguato anticipo, il personale a bordo del mezzo di appoggio, obbligato ad effettuare ascolto continuo su canale 16 fuori dal porto oppure 9 in ambito portuale, al fine di concordare le condizioni per l'attraversamento in sicurezza nello specchio acqueo interessato.
4. Il divieto di cui al presente articolo non si applica alle unità navali/personale dipendente della ditta committente e della ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di immersione.

Articolo 31 - Divieti

1. È vietata l'effettuazione di qualsivoglia operazione subacquea a soggetti diversi da quelli individuati ai precedenti articoli del presente capo.

PARTE VII - ULTERIORI DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, DELLA SICUREZZA PORTUALE E DELL'AMBIENTE MARINO

Articolo 32 - Attività che possono costituire pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione portuale

1. Le attività da svolgersi nel porto di Tropea e nella rada, qualora istituita, diverse da quelle di cui agli articoli precedenti e non specificatamente soggette a preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima a norma del Codice della navigazione e delle altre norme vigenti, ma che, per le modalità in cui devono svolgersi possono comportare pericolo o intralcio per la sicurezza della

navigazione (es. attività di ricognizione e prospezione di fondali, rilievi batimetrici, manifestazioni sportive o culturali che debbano svolgersi sullo specchio acqueo, ecc.) devono essere comunicate alla Capitaneria di porto di Vibo Valentia per il tramite dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea, con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a 7 (sette) giorni lavorativi, al fine di consentire l'emissione di eventuali ordinanze di interdizione della navigazione o comunque finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione.

2. La predetta comunicazione, da presentarsi a mezzo pec all'indirizzo cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it ed all'indirizzo e-mail lctropea@mit.gov.it a cura del rappresentante legale dell'impresa/ente o soggetto pubblico o privato che deve svolgere l'attività, deve recare le seguenti indicazioni (**Allegato 06**):
   a) tipologia di attività da svolgere e mezzi adoperati;
   b) cronoprogramma delle operazioni con indicazione dei giorni di prevista attività e, per ogni giorno, orario di inizio e fine operazioni;
   c) certificazioni di sicurezza, collaudi ed eventuali assicurazioni richieste per i mezzi, per la strumentazione e per il personale adoperati, da allegare all'istanza;
   d) recapiti pec e mobile del responsabile;
   e) estremi delle eventuali autorizzazioni di competenza dell'Autorità di Sistema portuale o di altri enti, che devono essere state già ottenute.
3. Nei giorni di svolgimento delle attività, l'inizio e la fine delle operazioni devono essere comunicati alla sala operativa della Capitaneria di porto di Vibo Valentia, al pari di ogni evento che determini sospensioni o situazioni di pericolo, a mezzo VHF o a mezzo telefono al n. 0963/5739400.

Articolo 33 – Alaggio e varo

1. Le operazioni di alaggio e varo di unità, da svolgersi sulla «banchina commerciale», fermo restando il preventivo ottenimento dell'atto autorizzativo da parte del Comune di Tropea, dovranno essere prima sottoposte a **NULLA OSTA** da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea ai fini di un parere sulla sicurezza e disciplina della circolazione portuale e tutela ambientale. Una volta autorizzate, devono essere comunicate alla stessa Autorità Marittima almeno 24 ore prima, mediante l'apposito modello allegato al presente regolamento (**Allegato 07**), da trasmettere a mezzo pec all'indirizzo cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it ed all'indirizzo e-mail dell'Ufficio Locale Marittimo di Tropea lctropea@mit.gov.it, completo di titolo autorizzativo del Comune. **La nota di trasmissione della comunicazione dovrà recare il seguente oggetto: "*Comunicazione di alaggio/varo nome e numero unità, ditta/soc. e zona di alaggio, postazione di dimora e zona di varo*"**.
2. Quanto sopra, al fine di consentire all'Autorità Marittima di verificare l'assenza di commistione di ulteriori attività che si svolgono anche occasionalmente sulle aree interessate o in prossimità

delle stesse e la cui interferenza possa determinare situazioni di pericolo o intralcio principalmente per la sicurezza della navigazione e per la vita umana in mare.

3. L'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo non si applica alle operazioni di alaggio e varo svolte nei cantieri navali non insistenti su banchine portuali.

PARTE VIII – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Articolo 34 – Compilazione di comunicazioni e istanze

1. Tutte le comunicazioni e le istanze formali previste dal presente regolamento, dovranno pervenire, nelle modalità previste dalle singole norme che le disciplinano, unicamente in formato *.pdf* non più editabile, sottoscritte per esteso o con firma digitale dall'interessato o da un suo rappresentante munito di procura speciale da allegare al modulo.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, dovrà essere utilizzato il format generico **(Allegato 08)**, sottoscritto per esteso o in digitale.
3. Comunicazioni e istanze non debitamente compilate e sottoscritte, non potranno essere considerate ai fini della decorrenza dei termini dei procedimenti amministrativi e gli obblighi alle stesse connessi non si riterranno assolti.

Allegato n.1 – Planimetria Porto di Tropea

Allegato n. 2 - Istanza Disarmo

Allegato n. 3 - Istanza uso di fonti termiche eseguite dall'equipaggio

Allegato n. 4 - Istanza uso di fonti termiche eseguite da ditte esterne

Allegato n. 5 - Comunicazione operazioni subacquee

Allegato n. 6 - Comunicazione attività in ambito portuale

Allegato n. 7 - Comunicazione alaggio e varo

Allegato n. 8 - Istanza Generica

Allegato 1 – Planimetria

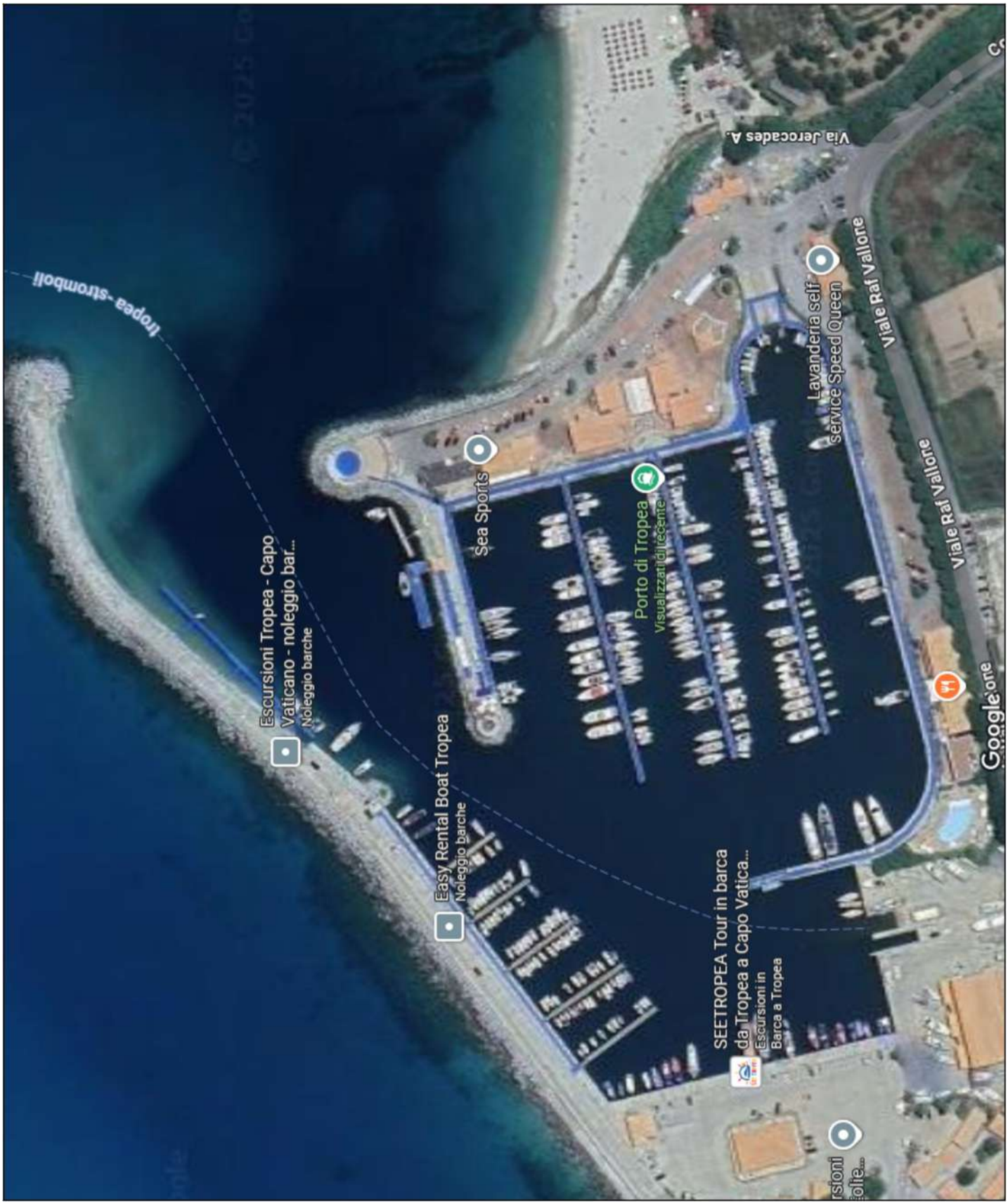

Allegato n. 02
Istanza Disarmo

ALL'UFFCIO LOCALE MARITTIMO DI TROPEA

_l_ sottoscritt_ _____nat_ a _____ (___) il ___/___/_____ residente a _____(___), in Via _____, n. _____ C.F. n. _____, in qualità di _____ della Sottoelencata unità:

(armatore – proprietario – comandante)

TIPO	NOME	N° ISCRIZIONE	T.S.L.

Gli interessati al trattamento hanno preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali concernente le finalità e le modalità del trattamento e i diritti esercitabili a norma del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e dell'OdS n° 134/2019 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina ed esprimono il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

C H I E D E

IL DISARMO E LO SBARCO DEL SOTTOINDICATO PERSONALE

COGNOME E NOME: _____ MATRICOLA: _____

UFFICIO D'ISCRIZIONE: _____

QUALIFICA A BORDO: _____

IL MARITTIMO SI DICHIARA/NON SI DICHIARA SODDISFATTO DI OGNI SUO AVERE

FIRMA MARITTIMO:_____

DICHIARA: (ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

- di essere nato a _____ prov. _____il _____;
- di essere residente a_____in via_____ n° _____ cap _____;
- che i dati dei marittimi sono quelli sopraindicati;
- che la GUARDIANIA alla suddetta unità, ORMEGGIATA presso la banchina _____;
- verrà effettuata dal Sig. _____ che assume la piena responsabilità dell'unità e di eventuali danni accorsi a cose o persone terze;
- RECAPITO TELEFONICO: _____ - _____;
- Dichiaro di aver preso visione e di essere a conoscenza della vigente normativa nonché del Regolamento di Sicurezza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina in materia di disarmo, nonché di tutta la vigente normativa nazionale in materia di sicurezza e polizia portuale.

TROPEA _____

IL RICHIEDENTE

_____

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

Si attesta che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in data_____ alla presenza del sottoscritto. -

L'AUTORITA' MARITTIMA

_____

Allegato n. 3
Istanza uso di fonti termiche eseguite dall'equipaggio

Alla Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera
Tropea
89861 Tropea (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

BOLLO

OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta a svolgere lavori a bordo con impiego di fonti termiche esegui nello specchio acqueo portuale di Vibo Valentia Marina.

Il sottoscritto _____comandante della M/N _____ T.S.L._____, bandiera _____ avente a bordo il seguente carico _____ nella sua qualità di datore di lavoro;

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del **nulla-osta,** per l'esecuzione dei lavori di _____ che inizieranno il _____ e termineranno il _____ con l'impiego di fonti termiche;

DICHIARA

1. Di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
2. Di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle si sicurezza;
3. Che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. Che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'ordinanza n. 55/09 in data 16.12.2009 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina;
5. Di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Vibo Valentia Marina in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
6. Che la nave è, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza e necessità;

A tal fine si allega:
- Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto in data _____, riportante, qualora la tipologia dei lavori lo richieda ed a giudizio del consulente chimico del porto, l'attestazione di "gas free".

_____ li _____

_____
IL DICHIARANTE

Allegato n. 4

Istanza uso di fonti termiche eseguite da ditte

Alla Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera
Tropea
89861 Tropea (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

BOLLO

OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta a svolgere lavori a bordo con impiego di fonti termiche esegui nello specchio acqueo portuale di Tropea.

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di datore di lavoro della ditta _____;

CHIEDE

Il rilascio del "Nulla-Osta" per l'esecuzione dei lavori con impiego di fonti termiche consistenti in _____ che inizieranno il _____ e termineranno il _____ da eseguirsi a bordo della M/N _____ TSL _____, bandiera _____ avente a bordo il seguente carico _____

DICHIARA

1. che la ditta è iscritta nel registro di cui all'articolo 68 del codice della navigazione tenuto dall'autorità Marittima di Vibo Valentia Marina:
2. di aver nominato quale "responsabile tecnico dei lavori a bordo" il Sig._____
3. di aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 (contratto d'appalto e d'opera) del d. lgs.271/99;
4. di aver attuato preliminarmente e di impegnarsi ad attuare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori previste dalla vigente normativa, compreso il d.lgs. 272/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'Ordinanza 55/09 in data 16/12/2009 della capitaneria di porto di Vibo Valentia marina;
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Vibo Valentia marina in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
7. di far rispettare le vigenti norme antinfortunistiche, di igiene del lavoro e di prevenzione di incendi;
8. di aver formato ed informato i lavoratori sulle corrette procedure di sicurezza da adottare nella esecuzione dei lavori sopraindicati;
9. che non verranno eseguiti lavori con impiego di fonti termiche diversi da quelli indicati e di impegnarsi a presentare nuova richiesta integrativa nel caso si determini la necessità di eseguire ulteriori lavori a caldo.
10.

A tal fine si allega:

- Certificato di non pericolosità rilasciato dal consulente chimico del porto in data _____,".

Tropea lì _____

IL DICHIARANTE

DICHIARAZIONE DEL COMANDANTE DELLA NAVE

1. di affidare l'esecuzione dei lavori alla ditta succitata;
2. di essere in regola con tutte le certificazioni prescritte per la propria unità e segnatamente con quelle di sicurezza;
3. che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
4. di aver adempiuto agli obblighi e verifiche di cui all'art.10 (contratto d'appalto o d'opera) del d lgs. 271/99;
5. che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste dall'ordinanza n.55/09 in data 16/12/2009 della capitaneria di porto di Vibo Valentia marina:
6. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare i regolamenti del porto di Vibo Valentia marina in materia di sicurezza portuale, di antinquinamento e antincendio;
7. che la nave e, comunque, pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessita.
8.

Tropea lì _____

IL COMANDANTE DELLA NAVE

Allegato 5
Richiesta Nulla-Osta a svolgere lavori subacquei

Alla Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera
Tropea
89861 Tropea (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta Nulla-Osta a svolgere lavori subacquei nello specchio acqueo portuale di Tropea.

_I_ sottoscritt_ _____nat_ a _____ (___) il ___/___/_____ residente a _____(___), in Via _____, n. _____ C.F. n. _____, in qualità di _____ della Società/Ditta _____ con sede legale a _____ (___), in Via _____ n. ___ C.A.P. _____, Partita IVA n. _____, esercente l'attività di _____ _____ tel. _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima il rilascio del **nulla-osta,** per quanto attiene ai profili afferenti la sicurezza della navigazione all'effettuazione a svolgere lavori subacquei all'interno dello specchio acqueo portuale di Tropea, di seguito dettagliato:
Periodo dal ____/___/____ al ___/____/_____ area di impiego _____
_____
M/N _____, lavori di _____
Committente: _____

DICHIARA

Che il personale sottoelencato, risulta regolarmente iscritto nel Registro Palombari e Sommozzatori tenuto dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina:

Cognome/Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica	Risulta abile fino al
		O.T.S.	
		Sommozzatore in STD-BY	
		Supervisore immersioni DS	

- ✓ di manlevare l'Autorità marittima da ogni responsabilità per danni causati a persone e/o cose, derivanti dai lavori di che trattasi;
- ✓ di essere a conoscenza delle prescrizioni e degli obblighi di cui all'Ordinanza n. 45/2009 del 27/11/2009 emanata dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina che disciplina l'attività subacquea nelle acque portuali del porto di Vibo Valentia Marina;
- ✓ Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole della decadenza dai benefici nonché della responsabilità penale in caso dichiarazione falsa/mendace (artt. 75 e 76 DPR n°445/2000), nonché della possibilità da parte di codesta Capitaneria di porto di autotutelarsi adottando, in tal caso e senza limiti temporali, provvedimenti di sospensione o revoca del presente provvedimento.
- ✓ Privacy - L'istante, in qualità di interessato al trattamento, dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/vibo-valentia/Documents/Ods%20%20Privacy%20134%20del%2018%20giugno%202019.pdf nonché presso gli uffici della Capitaneria di porto, concernente le finalità e le modalità del trattamento e i diritti esercitabili a norma del Reg. UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili e giudiziari, e di tutti i dati inclusi nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, per l'espletamento delle finalità istituzionali perseguite dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

_____ li _____

_____
IL DICHIARANTE

Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera
Tropea
NULLA-OSTA n.____/_____

VISTA: la presente richiesta, si rilascia il proprio Nulla-Osta a svolgere i lavori subacquei enunciati nella stessa, per quanto attiene ai profili afferenti la sicurezza della navigazione ai sensi di cui all'Ordinanza n. 45/2009 del 27/11/2009 emanata dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina;

Tropea, li _____

PRESCRIZIONI DA OSSERVARE

- Il presente Nulla-Osta non esime il richiedente dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.
- Le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte in presenza di qualsiasi situazione di pericolo o di condizioni meteomarine avverse;
- le immersioni dovranno svolgersi esclusivamente in ore diurne;
- durante le attività in parola il titolare dell'autorizzazione dovrà assicurarsi che il proprio personale operante sia costantemente seguito da un mezzo nautico di appoggio, che manterrà un adeguato servizio di vedetta, con a bordo almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza, secondo metodologie di intervento ritenute a tal fine più idonee che assicurino l'efficacia e la tempestività dello stesso;
- sul mezzo nautico di appoggio/assistenza dovrà essere esposta la bandiera "A" del Codice Internazionale dei Segnali;
- il personale operante dovrà esercitare l'attività autorizzata entro un raggio di dieci metri dalla verticale del suddetto mezzo nautico di appoggio;
- Codesta Ditta è onerata di comunicare l'inizio e il termine delle operazioni di immersione alla S.O. della Capitaneria di porto, a mezzo VHF Ch 16, o, alternativamente, al numero 09635739400.

Documento informatico firmato digitalmente

(D.Lgs. 07/03/2005, n°82)

Allegato n. 6

Comunicazione attività in ambito portuale

Alla Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera
Tropea
89861 Tropea (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Comunicazione attività che possono costituire pericolo o intralcio per la sicurezza della navigazione portuale.

_I_ sottoscritt_ _____nat_ a _____ (___) il ___/___/_____ residente a _____(___), in Via _____, n. _____ C.F. n. _____, in qualità di _____ della Società/Ditta _____ con sede legale a _____ (___), in Via _____ n. ___ C.A.P. _____, Partita IVA n. _____, esercente l'attività di _____ _____ tel. _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

a codesta Autorità Marittima l'emissione di eventuali ordinanze di interdizione della navigazione o comunque finalizzate a garantire la sicurezza della navigazione.

A tal fine, si allegano:

1. tipologia di attività da svolgere e mezzi adoperati;
2. cronoprogramma delle operazioni con indicazione dei giorni di prevista attività e, per ogni giorno, orario di inizio e fine operazioni;
3. certificazioni di sicurezza, collaudi ed eventuali assicurazioni richieste per i mezzi, per la strumentazione e per il personale adoperati, da allegare all'istanza;
4. recapiti pec e mobile del responsabile;
5. estremi delle eventuali autorizzazioni di competenza dell'Autorità di Sistema portuale o di altri enti, che devono essere state già ottenute

_____ li _____

_____
IL DICHIARANTE

Allegato n. 7

Comunicazione alaggio e varo

Alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Tropea
89861 Tropea (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Comunicazione alaggio/varo unità.

Il sottoscritto_____ nato a _____ il _____ e residente a _____ recapito telefonico _____, in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società _____ con sede legale in _____alla Via_____ n.____, P.IVA_____

(consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni)

COMUNICA

l'intenzione di effettuare, per il giorno / / dalle ore_____alle ore_____, le operazioni di:

____ ALAGGIO ____VARO

(barrare la voce che interessa)

mediante la ditta _____, con sede legale in _____ alla Via_____ n.____, P.IVA_____ presso il porto di _____, dell'unità navale avente le seguenti caratteristiche:

IL RICHIEDENTE

_____

LA DITTA ESECUTRICE:

Il sottoscritto_____nato a _____/ e residente a _____, recapito telefonico _____, in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta/società _____ con sede legale in _____alla Via_____ n._____, P.IVA_____

consapevole delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni, dichiara:

1. di essere regolarmente iscritto nei Registri di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione tenuti da questa Capitaneria *(n°* di iscrizione);
2. di essere a conoscenza dell'Ordinanza n° 50/2015 in data 27/10/2015 della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina e di attenersi alle prescrizioni in essa contenute;
3. che la gru utilizzata per le suddette operazioni sarà la seguente:
4. che il personale addetto alle operazioni sotto specificato:

- Conduttore: _____
- Manovratore: _____
- Altri: _____

Allegato n. 8

Istanza Generica

Alla Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Vibo Valentia Marina
89900 Vibo Valentia Marina (VV)
cp-vibovalentia@pec.mit.gov.it
tecnica.cpvibo@mit.gov.it

OGGETTO: _____

_I_ sottoscritt_ _____nat_ a _____ (___) il ___/___/_____ residente a _____(___), in Via _____, n. _____ C.F. n. _____, in qualità di _____ della Società/Ditta _____ con sede legale a _____ (___), in Via _____ n. ___ C.A.P. _____, Partita IVA n. _____, esercente l'attività di _____ _____ tel. _____ indirizzo PEC _____

CHIEDE

Si allega:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

_____ li _____

_____
IL DICHIARANTE